



ROMA, 26.03.2026 | H. 10:00 - 16:30
Legacoop Nazionale | Sala Basevi
Via G. Antonio Guattani, 9

SEMINARIO RNS DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA:

L'IMPRESA SOCIALE (D.LGS. 112 DEL 2017)

INDICAZIONI STATUTARIE - ASPETTI OPERATIVI - NOVITA' FISCALI
COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALLA LEGGE 381/1991

COPROGRAMMAZIONE - COPROGETTAZIONE
STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Paolo Felice
Presidente
Legacoopsociali FVG



D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.


2. La **co-programmazione** è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La **co-progettazione** è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di **accreditamento** nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

[Decreto 72/2021](#) – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE NEGLI ARTT. 55-57 DEL D.LGS. N.117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE).



Sentenza Corte Costituzionale n° 131/2020

*“Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un **CANALE DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA, ALTERNATIVO A QUELLO DEL PROFITTO E DEL MERCATO**: la «coprogrammazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un **diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico**”.*

*... Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla **convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione**, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.*

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici

Articolo 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, **la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore** di cui al codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al [decreto legislativo n. 117 del 2017](#).

[L'evoluzione dell'Amministrazione Condivisa \(Terzjus Report 2025\).](#)

Tra il 2021 e il 2024 sono stati censiti 1.922 avvisi che richiamano esplicitamente l'articolo 55 o il decreto ministeriale 72/2021, con una **crescita** dal 52,9% del 2021 all'85% del 2024 (forte incidenza dei bandi PNRR pubblicati dai Comuni);

Quasi la metà degli avvisi si concentra nel **Nord**, con Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte che da sole raccolgono circa il 50% dei casi censiti.

Circa il 90% delle procedure riguarda la **coprogettazione**, mentre la coprogrammazione resta residuale.

Le aree di intervento confermano la **vocazione sociale** dello strumento: disabilità, non autosufficienza, povertà, minori e giovani coprono la metà degli interventi. L'amministrazione condivisa si sta consolidando soprattutto nell'area del welfare socio-sanitario, mentre resta ancora marginale nelle altre Attività di Interesse Generale.

Gli **impegni economici** oscillano da poche migliaia di euro fino a 22 milioni, con una media di circa 650mila euro.

Alcuni spunti ..

Percorso culturale

Responsabilità
condivisa

Competenze Nuove

Sostenibilità economica

Valutazione dell'impatto generato